

IT

Allegato III

PROCESSO DI REVISIONE E DI VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)

Elenco dei modelli

[ALLEGATO III](#) PROCESSO DI REVISIONE E DI VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)

IT
Allegato III
IT
ALLEGATO III

PROCESSO DI REVISIONE E DI VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP) ⁽¹⁾

010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello		(31/12/2022)
020	Ambito di applicazione dello SREP (Articolo 36 dell'IFD)	<p>Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente in relazione all'ambito di applicazione dello SREP, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> -quali tipi di imprese di investimento sono incluse nello SREP o sono da esso escluse; -quadro generale delle modalità seguite dall'autorità competente per tener conto del principio di proporzionalità nel considerare l'ambito di applicazione dello SREP e la frequenza della valutazione dei vari elementi dello SREP ⁽²⁾. 	<p>Nell'aprile 2023 il Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria e il Capo del Servizio di Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale (per conto del Direttorio della Banca d'Italia) hanno emanato una comunicazione interna ai Servizi e alle Filiali della Banca d'Italia responsabili della vigilanza sulle SIM di Classe 2 e 3 al fine di dare attuazione alle EBA GL 2022 09 - ESMA 35 42 1470 per il ciclo SREP 2023. Secondo il Regolamento sulla vigilanza delle SIM entrato in vigore nel dicembre 2022 (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/regolamenti/20221223/Regolamento-SIM.pdf) e in linea con il Testo Unico della Finanza (TUF), art. 6, co. 1 (https://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/laws-and-regulations/documenti/english/laws/fr_decree58_1998.htm?hkeywords=&docid=0&page=0&hits=19&nav=false), lo SREP 2023 include le SIM di Classe 2 (su base individuale e su base consolidata le SIM di Classe 2 incluse in gruppi di SIM o in gruppi bancari con una capogruppo italiana) e le SIM di Classe 3 (su base individuale). Lo SREP viene effettuato secondo il principio di proporzionalità, che implica un grado di vigilanza proporzionato alle attività svolte dalla SIM, alla sua dimensione e al livello complessivo di rischi a cui la SIM è esposta, come valutato nell'ultimo punteggio SREP disponibile.</p>
030	Valutazione degli elementi dello SREP (Articolo 36 dell'IFD)	<p>Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente per la valutazione dei singoli elementi dello SREP, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> -quadro generale del processo di valutazione e delle metodologie applicate per la valutazione degli elementi dello SREP, tra cui: i) analisi del modello di business; ii) valutazione della governance interna e dei controlli a livello di impresa di investimento; iii) valutazione dei rischi per il capitale; e iv) valutazione dei rischi per la liquidità; -quadro generale delle modalità seguite dall'autorità competente per tener conto del principio di proporzionalità nel valutare i singoli elementi dello SREP ⁽³⁾. 	<p>TUF, Art. 6-bis, co.1 https://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88; Schema di Regolamento, Parte I, Titolo II, Capitolo 1, Sezione III: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2022/20220506-ifd/Documento-consultazione-Regolamento-materia-vigilanza-SIM.pdf.</p>
		<p>Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente per la revisione e la valutazione dei requisiti di fondi propri aggiuntivi e dei requisiti specifici in materia di liquidità come parte integrante dello SREP e, in particolare, per valutare l'affidabilità dei calcoli dei fondi propri aggiuntivi e della liquidità ai fini della determinazione dei requisiti di fondi propri aggiuntivi e dei requisiti in materia di liquidità, tra cui ⁽⁴⁾:</p>	<p>Il Regolamento sulla vigilanza delle SIM, Parte Prima, Titolo II, Capo 1, Sezione II, stabilisce che le SIM di classe 2 e le succursali di paesi terzi simili a queste e, a livello consolidato, i gruppi di SIM di classe 2, devono predisporre</p>

Allegato III

040	<p>Revisione e valutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP (Articoli 24 e 36 dell'IFD)</p>	<p>·quadro della metodologia applicata dall'autorità competente in relazione alla revisione del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP) e del processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (ILAAP) delle imprese di investimento;</p> <p>·informazioni/riferimenti ai requisiti imposti dall'autorità competente per la presentazione delle informazioni relative all'ICAAP e all'ILAAP, in particolare per quanto riguarda le informazioni che devono essere presentate;</p> <p>·informazioni indicanti se le imprese di investimento sono tenute ad assicurare una revisione indipendente dell'ICAAP e dell'ILAAP.</p>	<p>misure, strategie e processi solidi, efficaci e completi per: i) valutare e gestire i rischi a cui le SIM/gruppi di SIM sono o potrebbero essere esposti, anche in condizioni di stress; ii) valutare su base continuativa gli importi, i tipi e la distribuzione del capitale interno e delle attività liquide che considerano adeguati a coprire tali rischi. Al contrario, le SIM di classe 3 e i gruppi di SIM di classe 3 sono esonerati dagli obblighi ICARAP. Nel marzo 2023, in linea con il regolamento sopra citato, la Banca d'Italia ha fornito alle SIM indicazioni su come redigere i documenti ICARAP. Alle SIM è stato chiesto di: - descrivere il proprio business plan, le modalità di calcolo delle previsioni di crescita del capitale e del reddito, le stime sul fabbisogno di capitale interno in condizioni ordinarie e di stress; - fornire stime sull'adeguatezza dei fondi propri e delle attività liquide sia in condizioni ordinarie sia tenendo conto del ciclo economico.</p>
-----	---	--	---

- (1) L'ambito di applicazione dello SREP da prendere in considerazione, sia al livello dell'impresa di investimento che per quanto riguarda le risorse proprie di quest'ultima. L'autorità competente illustra il metodo utilizzato per classificare le imprese di investimento in diverse categorie ai fini dello SREP, descrivendo l'uso di criteri quantitativi e qualitativi e l'effetto di tale classificazione sugli obiettivi di stabilità finanziaria o su altri obiettivi generali di vigilanza. L'autorità competente spiega inoltre in che modo la classificazione è tradotta nella pratica al fine di garantire almeno un impegno minimo nelle valutazioni dello SREP, descrivendo in particolare la frequenza della valutazione di tutti gli elementi dello SREP per le diverse categorie di imprese di investimento.
- (2) In particolare gli strumenti di lavoro, quali ispezioni in loco e controlli extra loco, criteri qualitativi e quantitativi, dati statistici utilizzati nelle valutazioni. Aggiungere collegamenti ipertestuali ad eventuali orientamenti sul sito web.
- (3) Le autorità competenti spiegano anche in che modo i modelli di impegno minimo applicati ai fini della proporzionalità sulla base delle categorie dello SREP prendono in considerazione la valutazione del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP) e del processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (ILAAP) e come il principio della proporzionalità è applicato a tali processi per specificare le aspettative di vigilanza e, in particolare, gli eventuali orientamenti o requisiti minimi per l'ICAAP e l'ILAAP emessi dalle autorità competenti.
- (4) Il metodo applicato dalle autorità competenti per giungere alla valutazione complessiva dello SREP e comunicarla alle imprese di investimento. La valutazione complessiva da parte delle autorità competenti si basa sull'esame di tutti gli elementi di cui alle righe da 020 a 040, unitamente a tutte le altre informazioni pertinenti sull'impresa di investimento che l'autorità competente può ottenere.
- (5) Le autorità competenti possono anche rendere note le politiche che guidano le loro decisioni in materia di misure di vigilanza (ai sensi dell'articolo 18 dell'IFD) e di misure di intervento precoce (ai sensi dell'articolo 27 della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD)) ogniqualevolta dalla loro valutazione dell'impresa di investimento emergano debolezze o lacune che richiedono un intervento di vigilanza. Le informazioni rese note possono comprendere la pubblicazione di orientamenti interni o di altri documenti che descrivono le prassi generali di vigilanza. Tuttavia, al fine di rispettare il principio della riservatezza, non è richiesta la pubblicazione di alcuna informazione relativa alle decisioni riguardanti singole imprese di investimento. Inoltre le autorità competenti possono fornire informazioni sulle implicazioni del mancato rispetto, da parte dell'impresa di investimento, delle disposizioni giuridiche pertinenti o delle misure di vigilanza o di intervento precoce imposte sulla base dei risultati dello SREP, ad esempio un elenco delle procedure di esecuzione applicabili (se del caso).